

**DELIBERAZIONE 3 GIUGNO 2025**  
**229/2025/R/EEL**

**DETERMINAZIONI SUI PARAMETRI TECNICO-ECONOMICI DI IMPIANTI RILEVANTI  
INCLUSI NEL PROGRAMMA DI MASSIMIZZAZIONE, DI CUI ALL'ARTICOLO 5BIS DEL  
DECRETO-LEGGE 25 FEBBRAIO 2022, N. 14**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1342<sup>a</sup> riunione del 3 giugno 2025

**VISTI:**

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo 387/03);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, e successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto-legge 14/22);
- il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 (di seguito: decreto-legge 13/23);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 aprile 2009;
- l'atto di indirizzo del Ministro della Transizione ecologica (ora Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, di seguito anche: Ministro) 1 settembre 2022, prot. Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 37645, del 2 settembre 2022 (di seguito: Atto di indirizzo 1 settembre 2022);
- l'atto di indirizzo del Ministro 31 marzo 2023, prot. Autorità 21940, del 3 aprile 2023 (di seguito: Atto di indirizzo 31 marzo 2023);
- l'atto di indirizzo del Ministro 5 luglio 2023, prot. Autorità 45523, del 6 luglio 2023;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);

- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 13 settembre 2022, 430/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 430/2022/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2022, 575/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 575/2022/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2022, 725/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 725/2022/R/eel);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 16 maggio 2023, 209/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 209/2023/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2023, 374/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 374/2023/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2023, 601/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 601/2023/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 12 marzo 2024, 75/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 75/2024/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 8 maggio 2024, 168/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 168/2024/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 11 giugno 2024, 226/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 226/2024/R/eel);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna) del 29 maggio 2024, prot. Autorità 38911, del 30 maggio 2024 (di seguito: prima comunicazione Terna);
- la comunicazione di Terna del 12 giugno 2024, prot. Autorità 42252, del 13 giugno 2024 (di seguito: seconda comunicazione Terna).

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 5bis, comma 1, del decreto-legge 14/22 prevede che, al fine di fronteggiare l'eccezionale instabilità del sistema nazionale del gas naturale derivante dalla guerra in Ucraina e di consentire il riempimento degli stoccaggi di gas per l'anno termico 2022-2023, possano essere adottate le misure finalizzate all'aumento della disponibilità di gas e alla riduzione programmata dei consumi di gas previste dal piano di emergenza del sistema italiano del gas naturale, a prescindere dalla dichiarazione del livello di emergenza, e che dette misure possano essere adottate mediante provvedimenti e atti di indirizzo del Ministro;
- l'articolo 5bis, comma 2, del decreto-legge 14/22 stabilisce, tra l'altro, che, in caso di adozione delle misure finalizzate a ridurre il consumo di gas naturale nel settore termoelettrico ai sensi del comma 1:
  - Terna predisponga un programma di massimizzazione dell'impiego degli impianti di generazione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW che utilizzino carbone od olio combustibile in condizioni di regolare esercizio, per il periodo stimato di durata dell'emergenza, fermo restando il contributo degli impianti alimentati a energie rinnovabili (di seguito anche: programma di massimizzazione);

- l'Autorità definisca i corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi sostenuti dai citati impianti;
- ai sensi dell'articolo *5bis*, comma 4:
  - il programma di massimizzazione può comprendere l'utilizzo degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, prevedendo, esclusivamente durante il periodo emergenziale, anche l'alimentazione tramite combustibile convenzionale, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 387/03, fermo restando quanto disposto in materia autorizzativa dal comma 3 del citato articolo *5bis*;
  - la predetta deroga è concessa nell'ambito dei provvedimenti di cui al comma 1 esclusivamente qualora risulti che l'alimentazione a biocombustibili non sia economicamente sostenibile rispetto all'alimentazione a combustibile tradizionale e non consenta l'esercizio degli impianti, considerando la disponibilità e i prezzi dei biocombustibili e l'attuale livello degli incentivi;
  - fermo restando che l'erogazione dei menzionati incentivi è sospesa per il periodo emergenziale di alimentazione a combustibile tradizionale, l'Autorità definisce i corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi rispetto ai proventi derivanti dalla vendita di energia sul mercato elettrico, strettamente necessari per sostenere l'esercizio degli impianti nel periodo emergenziale ed effettivamente sostenuti a partire dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1;
- l'articolo *5bis*, comma 6, prevede che, sino all'adozione dei provvedimenti e degli atti di indirizzo di cui al comma 1, non sia riconosciuto alcun corrispettivo a reintegrazione degli eventuali maggiori costi di gestione e di stoccaggio sostenuti dagli impianti di produzione di energia elettrica del programma di massimizzazione.

**CONSIDERATO, ANCHE, CHE:**

- con l'Atto di indirizzo 1 settembre 2022, il Ministro ha, tra l'altro, richiesto:
  - a Terna di predisporre e avviare il programma di massimizzazione di cui all'articolo *5bis* del decreto-legge 14/22;
  - all'Autorità di definire le modalità di partecipazione al mercato degli impianti inclusi nel programma di massimizzazione (di seguito: impianti interessati), nel rispetto dei vincoli di rete, in modo da massimizzarne l'utilizzo e definendo il regime dei corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi sostenuti, compresi i costi di gestione e di stoccaggio dei combustibili;
- con la deliberazione 430/2022/R/eel, l'Autorità ha definito, ai sensi del combinato disposto dell'articolo *5bis* del decreto-legge 14/22 e dell'Atto di indirizzo 1 settembre 2022, i criteri per la formulazione delle offerte sul mercato elettrico e per la remunerazione in relazione agli impianti interessati; le disposizioni della menzionata deliberazione trovano applicazione per gli impianti interessati rilevanti;
- l'articolo 7 della deliberazione 430/2022/R/eel (se non diversamente specificato, gli articoli e i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 430/2022/R/eel) prevede che Terna pubblichi l'elenco degli impianti interessati, la

- data di decorrenza dell'applicazione del programma di massimizzazione di cui all'articolo 5bis del decreto-legge 14/22 e il termine della medesima applicazione;
- il comma 5.5, lettera a), stabilisce che, per le unità di produzione degli impianti interessati non essenziali dell'elenco, Terna presenti all'Autorità una proposta contenente i dati e le informazioni di cui al comma 5.2 della menzionata deliberazione, vale a dire:
    - la categoria (o categorie) tecnologia-combustibile di assegnazione;
    - il rendimento di cui al comma 64.13 della deliberazione 111/06, lo standard di emissione di cui al comma 64.20 della deliberazione medesima e il valore della componente di cui alla lettera g) del comma 64.11 della citata deliberazione (componente a copertura del costo per additivi, prodotti chimici, catalizzatori, smaltimento di rifiuti e residui della combustione ed ecotasse, di seguito: componente smaltimento) se, oltre a essere possibile determinarli, sono congrui secondo quanto indicato al comma 64.22 della deliberazione 111/06 o, in caso contrario, il rendimento e/o lo standard di emissione e/o il costo standard per additivi, prodotti chimici, catalizzatori e smaltimento di rifiuti e residui della combustione relativi alla categoria tecnologia-combustibile di assegnazione;
  - il comma 5.5, lettera b), prevede, altresì, che, per le unità di produzione degli impianti interessati non essenziali dell'elenco, Terna presenti all'Autorità una proposta in merito alle segnalazioni e alle richieste avanzate dall'utente del dispacciamento ai sensi del comma 5.3; in base a quest'ultimo comma, l'utente:
    - con riferimento ai combustibili che alimentano le unità medesime nella sua disponibilità e che non fanno parte dell'elenco di cui al comma 64.16 della deliberazione 111/06 e del comma 5.1, lettera d), deve proporre a Terna una metodologia standard di valorizzazione per il combustibile e per i relativi costi della logistica internazionale e nazionale; se una o più unità nella disponibilità dello stesso utente sono alimentate a carbone, può inoltre esercitare la scelta del prodotto/indice di riferimento tra quelli indicati alla lettera a) del comma 64.16 della deliberazione 111/06;
    - in relazione a una o più unità nella propria disponibilità, può richiedere a Terna che siano modificati i valori standard di una o più variabili che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto; nell'esercizio di questa facoltà, l'utente del dispacciamento è tenuto a fornire elementi sufficienti, oggettivi e verificabili a supporto della richiesta;
  - integrando la deliberazione 430/2022/R/eel, con la deliberazione 575/2022/R/eel sono stati prorogati i termini per la presentazione di istanze relative ai valori degli elementi che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto di cui all'articolo 5 per le unità di produzione degli impianti interessati non essenziali ed è stato stabilito che Terna presenti all'Autorità una proposta in merito a dette istanze, le quali devono essere supportate da elementi sufficienti, oggettivi e verificabili, e che la citata proposta sia soggetta ad approvazione espressa da parte dell'Autorità (comma 7.3).

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- in occasione della pubblicazione della prima versione dell'elenco degli impianti interessati, Terna ha indicato il giorno 19 settembre 2022 come data di decorrenza dell'applicazione del primo programma di massimizzazione;
- in data 31 marzo 2023, Terna ha reso pubblicamente nota la conclusione del primo programma di massimizzazione di cui all'articolo 5bis del decreto-legge 14/22;
- dopo l'adozione dell'Atto di indirizzo 31 marzo 2023 da parte del Ministro, che ha fatto seguito all'Atto di indirizzo 1 settembre 2022, Terna, in data 1 aprile 2023, ha reso pubblicamente noti i punti salienti dell'Atto di indirizzo 31 marzo 2023, che ha previsto, tra l'altro, di continuare il programma sino al 30 settembre 2023;
- nell'aprile 2023, inoltre, è stato modificato l'articolo 5bis del decreto-legge 14/22 in sede di conversione del decreto-legge 13/23, prevedendo che il programma di massimizzazione potesse includere anche impianti alimentati da biomassa solida;
- nel maggio 2023, Terna ha comunicato il secondo programma di massimizzazione e l'elenco degli impianti di produzione interessati, includendo anche gli impianti rilevanti a biomasse solide Aria S.r.l. UL1 di Acea Energia S.p.A. (di seguito anche: Acea), Airasca\_2 e Termoli 2 di CER S.r.l. (di seguito anche: CER); il secondo programma di massimizzazione si è definitivamente concluso in data 30 settembre 2023.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- con la deliberazione 374/2023/R/eel, con riferimento alle unità di produzione degli impianti interessati rilevanti non essenziali alimentati da biomasse solide, tra cui le unità degli impianti Airasca\_2, Aria S.r.l. UL1 e Termoli 2, l'Autorità ha approvato le proposte che Terna ha presentato ai sensi del comma 5.5, lettera a), ivi incluse quelle relative al potere calorifico inferiore delle biomasse solide;
- con la deliberazione 168/2024/R/eel, l'Autorità si è espressa su istanze formulate in relazione agli impianti Airasca\_2 e Termoli 2 e ha stabilito che l'utente del dispacciamento dei citati impianti possa esercitare la facoltà di cui al comma 7.3 in relazione alle istanze o alle parti di esse che non sono state accolte;
- con la deliberazione 226/2024/R/eel, l'Autorità ha accolto un'istanza presentata da Acea rispetto all'impianto Aria S.r.l. UL1;
- dalla prima e dalla seconda comunicazione Terna emerge che nel 2024 gli utenti Acea e CER, rispettivamente per l'impianto Aria S.r.l. UL1 e per gli impianti Airasca\_2 e Termoli 2, hanno presentate istanze ai sensi del combinato disposto dei commi 5.3 e 7.3, in merito ai valori e ai criteri di determinazione di parametri rilevanti per il calcolo del costo variabile riconosciuto delle unità di produzione dei menzionati impianti; in particolare, dette istanze riguardano:
  - le componenti a copertura dei costi per il combustibile e per le emissioni e la componente smaltimento, nel caso dell'impianto Aria S.r.l. UL1;

- la componente a copertura dei costi per il combustibile e la componente di cui al comma 64.11, lettera h), della deliberazione 111/06, nel caso degli impianti Airasca\_2 e Termoli 2.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 725/2022/R/eel, l'Autorità, con la deliberazione 209/2023/R/eel, ha definito le modalità di remunerazione, tramite lo strumento dei prezzi minimi garantiti, degli impianti non rilevanti di produzione di energia elettrica soggetti alla massimizzazione della produzione ai sensi dell'articolo 5bis del decreto-legge 14/22; tale deliberazione, inizialmente prevista solo per gli impianti di produzione non rilevanti alimentati da bioliquidi, è stata integrata dalla deliberazione 601/2023/R/eel, al fine di tenere conto anche degli impianti di produzione non rilevanti alimentati da biomasse solide, che, come detto, sono stati assoggettati all'obbligo di produzione soltanto durante il secondo programma di massimizzazione;
- con la deliberazione 75/2024/R/eel, al termine della consultazione postuma prevista dalla deliberazione 601/2023/R/eel, l'Autorità ha aggiornato la deliberazione 209/2023/R/eel in relazione ai prezzi minimi garantiti nel caso di impianti di produzione non rilevanti alimentati da biomasse solide.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- in relazione all'unità di produzione dell'impianto Aria S.r.l. UL1, approvare le istanze, di cui alla prima comunicazione Terna, formulate da Acea in relazione a parametri delle componenti a copertura dei costi per il combustibile e per le emissioni e alla componente smaltimento, per tener conto delle peculiarità dell'impianto medesimo e del relativo combustibile;
- per quanto riguarda le unità di produzione degli impianti Airasca\_2 e Termoli 2:
  - a) accogliere l'istanza formulata da CER sulla logistica nazionale delle biomasse solide che alimentano l'impianto, di cui alla seconda comunicazione Terna, prevedendo che detta logistica sia pari al parametro *P<sub>trasp</sub>*, di cui al comma 2.3 della deliberazione 209/2023/R/eel, e stabilendo che, ai fini del relativo calcolo:
    - i. la variabile *P<sub>gasolio</sub>* sia posta pari alla media aritmetica, espressa in euro/l, delle quotazioni medie settimanali del gasolio da autotrazione comprese tra i giorni 15 maggio e 30 settembre 2023 (estremi inclusi), al lordo di Iva e accise, disponibili sul sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica;
    - ii. il risultato sia arrotondato all'euro;
  - b) rigettare la richiesta, di cui alla seconda comunicazione Terna, avanzata da CER in merito alla componente *ex* comma 64.11, lettera h), della deliberazione 111/06, per la copertura dell'eventuale parte dei costi di manutenzione variabile rispetto alla quantità di energia elettrica prodotta, in quanto non risulta supportata da elementi sufficienti e, tra l'altro:

- i. l'utente ha richiesto di porre la menzionata componente pari al parametro *add* di cui al comma 2.3 della deliberazione 209/2023/R/eel, che, tuttavia, nell'ambito della remunerazione per gli impianti non rilevanti inclusi nel programma di massimizzazione, è distinto rispetto ai parametri a copertura dei costi di manutenzione (*man<sub>ord</sub>* e *man<sub>stra</sub>*);
  - ii. con riferimento alle categorie di costi che, secondo l'utente, giustificerebbero un importo positivo della citata componente, non sono stati forniti dati e, al contempo, alcune di dette categorie sono già incluse tra quelle coperte con la componente smaltimento e la componente per il combustibile, mentre le altre risultano classificabili tra i costi fissi operativi ai fini dell'applicazione della deliberazione 430/2022/R/eel;
- c) per quanto espresso alla precedente lettera b), confermare il valore della componente di cui al comma 64.11, lettera h), della deliberazione 111/06 stabilito con la deliberazione 430/2022/R/eel;
- prevedere che, in relazione alle unità di produzione degli impianti Airasca\_2, Aria S.r.l. UL1 e Termoli 2, i valori dei parametri fissati con il presente provvedimento abbiano efficacia ai fini del calcolo del costo variabile riconosciuto rilevante per la remunerazione, rispetto al periodo di applicazione del programma di massimizzazione allo specifico impianto considerato

## **DELIBERA**

1. di assumere le determinazioni esplicitate in premessa in merito alle istanze avanzate, ai sensi dei commi 5.3 e 7.3 della deliberazione 430/2022/R/eel, da Acea Energia S.p.A. per l'unità di produzione dell'impianto Aria S.r.l. UL1, di cui alla prima comunicazione Terna, e da CER S.r.l. per le unità di produzione degli impianti Airasca\_2 e Termoli 2, di cui alla seconda comunicazione Terna;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica e alle società Terna S.p.A., Acea Energia S.p.A. e CER S.r.l.;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

3 giugno 2025

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*